



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 94 del 10 giugno 2015

PREC 233/14/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Aemme S.r.l. – Procedura di gara per l'affidamento dei lavori attinenti a “Qualità degli ambienti scolastici, obiettivo C incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base d'asta: euro 460.253,48 – S.A.: Liceo scientifico statale “E. Fermi” di Ragusa

Contratto di avvalimento

Compete alla stazione appaltante di valutare se le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria con il contratto di avvalimento siano adeguate e forniscano sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto di appalto.

Art. 49, comma 2, lett. f), d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 74348 del 02.07.2014 presentata da Aemme S.r.l. nell'ambito della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori attinenti alla “Qualità degli ambienti scolastici, obiettivo C” con la quale è stato richiesto all'Autorità di esprimere parere in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione definitiva disposta nei confronti di Guarneri S.r.l. in quanto adottata in assenza di sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti generali ex art. 38, d.lgs. 163/2006 e in quanto il contratto di avvalimento sarebbe carente dell'indicazione del numero degli addetti messi a disposizione dell'ausiliaria al concorrente come previsto all'art. 88, comma 1, d.p.r. 207/2010;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 16.09.2014;

VISTE le memorie delle parti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

RILEVATO che la stazione appaltante poteva verificare il possesso dei requisiti morali anche successivamente all'aggiudicazione definitiva come si deduce dall'art. 11, comma 8, d.lgs. 163/2006 ai sensi del quale l'aggiudicazione «diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»;

RILEVATO che il contratto di avvalimento non appare generico avendo ad oggetto l'attestazione SOA e la messa a disposizione di risorse e mezzi da parte dell'ausiliaria, inclusa una unità di personale (direttore tecnico), spettando in ogni caso alla stazione appaltante di «valutare se il contratto di avvalimento prodotto dall'impresa ausiliaria sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto» (cfr. determinazione n. 2 del 1.8.2012);

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia legittimo in quanto:

- ai sensi dell'art. 11, comma 8, d.lgs. 163/2006 la stazione appaltante poteva verificare il possesso dei requisiti morali anche dopo l'adozione dell'aggiudicazione definitiva;
- il contratto di avvalimento non appare generico, restando nella competenza della stazione appaltante di valutare se le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria con il contratto di avvalimento siano adeguate e forniscano sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto di appalto.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015

Per il Segretario Maria Esposito: Rosetta Greco